

# Termini e Condizioni delle Società del Gruppo LYB per l'Acquisto di Prodotti e Servizi in Italia

Le presenti condizioni generali d'acquisto ("GTC") fanno parte del e si applicano al contratto ("Contratto") fra la vostra società ("Fornitore") e la società del gruppo LYB che effettua l'ordine ("Acquirente") che dichiarano l'applicabilità dei presenti GTC (collettivamente "parti") (ove non sia già contemplato in un contratto di acquisto di una società del gruppo LYB). Il Contratto comprende anche tutti gli ordini d'acquisto che richiedono o specificano una fornitura di servizi o prodotti ("Ordine d'acquisto") e tutti gli altri termini collaterali quali termini commerciali e/o specifiche concordate fra un Acquirente e un Fornitore ("Termini commerciali"). Salvo espressamente ed altrimenti indicato, in caso di conflitti fra le disposizioni di un documento che comprende il Contratto, le parti riconoscono il seguente ordine di priorità: Termini commerciali, i presenti GTC e, infine, l'Ordine d'acquisto. La spedizione dei Prodotti o la prestazione dei Servizi sono da intendersi come accettazione del Contratto da parte del Fornitore. I presenti GTC, inoltre, fanno parte di, e si applicano a, ogni richiesta di quotazione e alle trattative inerenti a un Ordine d'acquisto e/o ai Termini commerciali, salvo altrimenti e specificatamente indicato nella richiesta di quotazione, nell'Ordine d'acquisto o nei Termini commerciali. Si riterrà che il Fornitore formuli la propria offerta sulla base dei presenti GTC. I riferimenti a società del gruppo LYB o a LYBGC stanno a indicare LyondellBasell Industries Holding B.V. e ogni società della quale essa, di volta in volta, direttamente o indirettamente, detenga o controlli i diritti di voto conferiti da non più del 50% del capitale ordinario emesso, o controlli, direttamente o indirettamente, la nomina della maggioranza dell'organo direttivo.

Le Parti concordano espressamente che eventuali termini e condizioni diversi dal Contratto che siano in conflitto con, o che tendano ad aggiungere elementi al o di variare il Contratto, inclusi ad esempio eventuali termini e condizioni generali del Fornitore, non hanno effetto e sono esplicitamente respinti.

## 1. Fornitura di Prodotti e/o Servizi

1.1. Il Fornitore fornirà all'Acquirente i prodotti ("Prodotti") e/o i servizi ("Servizi") (insieme denominati "Prodotti/Servizi") in conformità con il Contratto e con la competenza, la cura, la prudenza e la prevedibilità di un fornitore preciso e attento di tali Prodotti/Servizi.

1.2. Tutti gli articoli, i servizi, le funzioni o le responsabilità non specificatamente descritti nel Contratto e che sono ragionevolmente necessari per una corretta fornitura di Prodotti/Servizi sono da intendersi inclusi nell'ambito di riferimento dei Prodotti/Servizi da consegnare a fronte della corresponsione del Prezzo. L'esecuzione del Contratto include la consegna di tutti i dispositivi e i documenti accompagnatori, fra cui, a titolo non esaustivo, certificati (di garanzia), disegni, rapporti di qualità, istruzioni per l'uso e di manutenzione. Salvo diversamente concordato per iscritto, il Fornitore è tenuto, a sua cura e spese, a fornire tutti i materiali e/o le apparecchiature per la salute e/o la sicurezza utilizzati ovvero richiesti per la fornitura dei Prodotti/Servizi.

1.3. Il Fornitore è responsabile, in ogni momento, della garanzia della qualità in riferimento a tutti i Prodotti/Servizi e dichiara di essere certificato secondo le norme ISO o secondo standard ad esse equivalenti, obbligandosi altresì a rispettare i requisiti di garanzia di qualità dell'Acquirente, da quest'ultimo comunicati o specificati nel Contratto.

1.4. Il Fornitore garantisce di avere, al pari dei propri amministratori e funzionari e di tutte le persone assunte o al suo servizio, direttamente o indirettamente, in relazione al Contratto ("Personale del Fornitore"), la capacità e le risorse per fornire i Prodotti/Servizi e conseguire i livelli di servizio e/o i volumi indicati nel Contratto, senza che l'Acquirente sia obbligato a ordinare tali volumi.

## 2. Ordinanze

2.1. L'Acquirente deve presentare ordini scritti. Gli accordi verbali sono vincolanti solo ed esclusivamente se confermati in seguito, e per iscritto, dall'Acquirente.

2.2. Si riterrà che il Fornitore abbia accettato un Ordine d'acquisto alla ricezione del medesimo, salvo comunicazione scritta, entro 4 giorni dalla ricezione dell'OA, della mancata conformità dell'OA ai Termini commerciali concordati.

## 3. Consegna e mancata esecuzione

3.1. La consegna dei Prodotti/Servizi deve avere luogo con le modalità specificate dall'Acquirente nell'Ordine d'acquisto. I limiti temporali specificati sono fondamentali e vincolanti. Fatti salvi i diritti dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a informare immediatamente l'Acquirente nel caso in cui venga a conoscenza o preveda (a) di non essere in grado di fornire Prodotti/Servizi nei tempi convenuti; (b) che i Prodotti/Servizi non sono conformi al Contratto. Resta inteso che l'accettazione da parte dell'Acquirente di una consegna ritardata o anche solo parziale dei Prodotti/Servizi non comporterà alcuna rinuncia espressa da parte dell'Acquirente a qualsivoglia diritto e/o reclamo, di qualsiasi genere, derivante o anche solo connesso al presente Contratto.

3.2. Qualora i Prodotti/Servizi non siano conformi al Contratto, per qualsivoglia ragione, l'Acquirente, a sua discrezione, ha facoltà di:

- rifutare i Prodotti/Servizi non conformi;
- risolvere il Contratto, del tutto o in parte;
- chiedere al Fornitore di ri-fornire Prodotti/Servizi conformi in sostituzione dei Prodotti/Servizi non conformi, a rischio, costo e spesa del Fornitore stesso;
- chiedere al Fornitore di riparare i Prodotti non conformi o provvedere alla riparazione, tramite un altro fornitore;
- chiedere una riduzione del Prezzo;
- approvvigionarsi di Prodotti/Servizi da un altro fornitore, nel qual caso il Fornitore deve corrispondere all'Acquirente la differenza fra il o i prezzi d'acquisto pattuiti con il fornitore alternativo, e
- chiedere un risarcimento e l'esecuzione forzata del contratto in forma specifica (*specific performance*).

L'esercizio di uno dei succitati diritti non influisce sugli altri rimedi ai quali l'Acquirente può avere diritto.

## 4. Prezzo e pagamento

4.1. Il prezzo dei Prodotti/Servizi è indicato nel Contratto ("Prezzo") e include i costi di preparazione e imballaggio della spedizione; ne sono invece escluse l'IVA, le imposte sulle vendite o altre imposte equivalenti, salvo altrimenti concordato per iscritto.

4.2. Ciascuna fattura deve essere conforme con (a) le leggi vigenti, incluse - a titolo non esaustivo - la Direttiva IVA 2006/112 e/o la legislazione nazionale in materia e (b) con le prescrizioni dell'Acquirente individuate nei Requisiti e Linee Guida Standard di Fatturazione ("RLGSF") consultabili sul sito Internet dell'Acquirente [www.lyb.com](http://www.lyb.com) sotto la dicitura Fornitori > Documenti Accessori ("Fattura conforme"). Una fattura conforme e originale dovrà essere

emessa dal Fornitore, e ricevuta dall'Acquirente, entro il periodo di tempo indicato dalla legislazione nazionale sull'IVA. Qualora l'Acquirente non riceva la fattura originale entro detto termine e gli venga chiesto di pagare il Fornitore in mancanza dell'originale, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da tutte le penali, l'IVA riaddebitata o gli altri costi a carico dell'Acquirente o da quest'ultimo sostenuti di conseguenza.

4.3. L'Acquirente deve eseguire il pagamento tramite bonifico sul conto bancario del Fornitore, specificato nella sua fattura secondo le disposizioni degli RLGSF.

4.4. Il pagamento è a 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Fattura conforme, salvo diversamente indicato nell'Ordine d'acquisto o nei Termini commerciali o entro un termine più breve contemplato dalle leggi applicabili. Qualora la data di pagamento cada in un giorno di chiusura delle banche, nel paese in cui ha sede la banca dell'Acquirente, il pagamento deve essere effettuato nel giorno lavorativo seguente. In caso di ritardato pagamento, il Fornitore potrà richiedere l'applicazione degli interessi di mora, calcolati su base annua (360 giorni all'anno) al tasso EURIBOR a 12 mesi (fermo restando che in caso di interruzione/sospensione di quest'ultimo, si applicherà il tasso € STR) pubblicato alla data di scadenza del pagamento maggiorato del tre per cento (3%). Qualora il tasso di interesse calcolato secondo i criteri di cui sopra sia superiore al tasso di interesse legale applicabile alla data di scadenza del pagamento, si applicherà il tasso legale.

4.5. L'Acquirente è tenuto a pagare solo fatture conformi e corrette. Le fatture non conformi o errate saranno restituite al Fornitore e potranno comportare un ritardo nel pagamento, senza comportare responsabilità alcuna in capo all'Acquirente, per interessi di mora o altrimenti. Il Fornitore continuerà a essere obbligato ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, in attesa della soluzione di ogni eventuale controversia.

4.6. Il pagamento non è da considerare come un'accettazione dei Prodotti/Servizi.

4.7. Qualora, durante la fornitura di Prodotti/Servizi a opera del Fornitore, ai sensi del presente Contratto, si rilevi che il loro costo è superiore al Prezzo o al budget stimato e indicato nel Contratto, il Fornitore è tenuto a: (a) darne sollecita comunicazione scritta all'Acquirente e (b) attendere l'autorizzazione dell'Acquirente per una modifica del Contratto. Qualora il Fornitore fornisca Prodotti/Servizi aggiuntivi o modificati prima dell'autorizzazione dell'Acquirente, il Fornitore non ha diritto al rimborso dell'Acquirente per tali Prodotti/Servizi aggiuntivi o modificati. Salvo diverso accordo con l'Acquirente, in attesa dell'autorizzazione a una modifica del Contratto, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali concordate inizialmente con l'Acquirente e contemplate dal Contratto.

4.8. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, o parte di esso, l'Acquirente pagherà solo le fatture del Fornitore per Prodotti/Servizi consegnati fino alla data di risoluzione.

4.9. Fermo restando quanto previsto dalla clausola 4.2., L'Acquirente ha il diritto di respingere tutte le fatture per costi o spese sostenute più di sei mesi prima della data di ricezione della fattura.

## 5. Garanzie, dichiarazioni, impegni e indennizzi

Il Fornitore dichiara, garantisce e conviene con l'Acquirente:

5.1. di avere pieni poteri per la stipula del Contratto e per adempiere a tutti i propri obblighi contrattuali;

5.2. che, al momento della fornitura, i Prodotti/Servizi devono, se del caso, essere (a) forniti o fabbricati nel rigoroso rispetto delle più recenti prassi del settore e delle specifiche dell'Acquirente per tali Prodotti/Servizi, come indicato nelle specifiche dell'Acquirente o altrimenti previsto o richiamato nei Termini commerciali del Contratto o come convenuto per iscritto di volta in volta dal Fornitore e dall'Acquirente ("Specifiche"), (b) forniti avvalendosi di personale qualificato e strutture adeguate (ad esempio apparecchiature, software, strumentazioni ecc.) di sufficiente capacità; (c) di buona qualità, (d) esenti da vizi e difetti, (e) idonei allo scopo specificato nel Contratto e per il quale i Prodotti/Servizi sono di norma forniti, nonché per ogni finalità specifica per la quale il Fornitore è consapevole che i Prodotti/Servizi verranno utilizzati dall'Acquirente e (f) liberi da pegni, pretese, altri diritti o gravami;

5.3. che i Prodotti/Servizi e la loro fornitura, approvvigionamento, fabbricazione, confezionamento, vendita, consegna o uso da parte dell'Acquirente non devono violare diritti di proprietà intellettuale ("PI") di terzi. In caso di richiesta di indennizzo di terzi, azione legale o controversia per violazioni, presunte o reali, di PI contrattuali, il Fornitore è responsabile e deve tutelare e tenere indenne l'Acquirente, le altre società LYBGC e le loro collegate da qualsivoglia perdita, danno, costo e spesa subiti o sostenuti in relazione alla succitata richiesta di indennizzo, azione legale o controversia per violazione di PI;

5.4. che rispetterà - e farà in modo che il proprio personale e i Prodotti/Servizi forniti rispettino - tutte le leggi, le regolamentazioni e le normative vigenti, inclusi (a titolo non esaustivo) requisiti e prescrizioni governativi, legali, normativi e professionali in vigore nei paesi di fabbricazione, fornitura e/o ricezione dei Prodotti/Servizi e nei paesi in cui sia stato comunicato che l'Acquirente farà uso dei Prodotti/Servizi o venderà prodotti che contengano i Prodotti;

5.5. che rispetterà - e farà in modo che il proprio personale che acceda alle sedi dell'Acquirente in relazione al Contratto rispetti - tutte le politiche scritte, le raccomandazioni e i requisiti dell'Acquirente in relazione a tali sedi, come all'occorrenza modificati, incluse, a titolo non esaustivo, le politiche relative a salute, sicurezza e ambiente ("HSE") dell'Acquirente;

5.6. che il personale del Fornitore avrà le qualifiche, la competenza, la capacità, i permessi (anche di lavoro), le licenze e la formazione necessaria per la fornitura dei Prodotti/Servizi nel rispetto di regolamentazioni governative, standard di settore e requisiti dell'Acquirente (dei quali il Fornitore è a conoscenza);

5.7. che garantirà una tutela continuativa e sufficiente delle proprietà dell'Acquirente e delle proprietà adiacenti e che adotterà ogni ragionevole precauzione per preservare il luogo di lavoro da pericoli, che potrebbero essere causa di morte, malattia o lesioni a persone o danni a cose; che risarcirà, difenderà e terrà indenne l'Acquirente e le altre società LYBGC da e contro tutte le pretese di terzi (comprese le pretese in materia di responsabilità del produttore), procedimenti e costi di qualsiasi tipo (comprese le spese legali relativi alla difesa di tali procedimenti anche stragiudiziali) che possano essere avanzate nei confronti dell'Acquirente e di qualsiasi altra società LYBGC in relazione a perdite o danni subiti da una terza parte che derivino da, o che siano collegati a, una violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto.

## 6. Assicurazioni

6.1. Il Fornitore deve avere stipulato, ed è tenuto a mantenere per la durata del Contratto, un'assicurazione RC generale adeguata, nonché ogni altra assicurazione a copertura della responsabilità professionale, del prodotto, automobilistica e/o di altro tipo, come richiesto dall'Acquirente. Tutte le polizze in questione saranno stipulate con primarie compagnie,

autorizzate a operare nei paesi di riferimento. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a produrre i certificati di assicurazioni rilasciati dal proprio assicuratore, a comprova della stipula delle polizze, con massimali complessivi e per singolo sinistro ritenuti soddisfacenti dall'Acquirente.

6.2 Il Fornitore che presta servizi di costruzione e ingegneria presso un sito LYBGC beneficia della copertura assicurativa *Construction All-Risk* (CAR) dell'Acquirente. Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente è tenuto a produrre il certificato di assicurazione.

## 7. Riservatezza

7.1. Il Fornitore potrebbe ricevere, in connessione con l'esecuzione del Contratto, o come risultato della fornitura di Prodotti/Servizi, disegni, specifiche, calcoli, illustrazioni, piani, descrizioni di prodotti, sostanze, materiali, formati, modelli o altre informazioni, documenti e oggetti dell'Acquirente e/o di altre società LYBGC ("**Informazioni riservate**"). L'esistenza e i contenuti di ogni parte del Contratto hanno natura di Informazioni riservate.

7.2. Il Fornitore si impegna (a) a non fare uso delle Informazioni riservate per finalità diverse dall'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e (b) a non divulgare le Informazioni riservate a terzi, in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inserendo le Informazioni riservate dell'Acquirente e/o di LYBGC in qualsiasi chatbot, applicazione di intelligenza artificiale o algoritmo di machine learning. Il Fornitore potrà divulgare le Informazioni riservate unicamente al Personale del Fornitore e solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi contrattuali del Fornitore, a condizione che tale Personale del Fornitore sia consapevole degli obblighi di riservatezza del Fornitore e sia sottoposto a obblighi di riservatezza non meno rigorosi di quelli stabiliti all'interno del presente articolo.

7.3. Tale impegno non si applica qualora le Informazioni riservate divengano di pubblico dominio senza alcuna responsabilità da parte del Fornitore o laddove quest'ultimo sia tenuto a comunicarle per legge, nel qual caso il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente informazioni esaurienti nel merito.

7.4. Qualunque violazione degli obblighi del Fornitore, in virtù della presente clausola, a parte del suo personale attuale o precedente sarà ritenuta una violazione commessa dal Fornitore.

7.5. Tranne nei limiti imposti dalle leggi applicabili o qualora sia necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali rimanenti, tutte le Informazioni riservate devono essere restituite all'Acquirente o, su richiesta, distrutte alla scadenza/risoluzione del presente Contratto.

## 8. Diritti di Proprietà Intellettuale

8.1. Ciascuna parte contraente rimarrà in ogni momento titolare delle PI di sua proprietà prima della stipula del presente Contratto ovvero da essa create prima della stipula del Contratto o indipendentemente dal rapporto istituito ("**PI preliminari**"). L'Acquirente è e rimarrà titolare delle PI, esistenti o future, relative a o create durante l'adempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore, ivi compresi i Prodotti/Servizi e qualsivoglia opera, prodotto, articolo personalizzato sviluppati nel rispetto delle prescrizioni dell'Acquirente e dei processi produttivi, ad eccezione delle PI preliminari del Fornitore utilizzate nell'adempimento del Contratto e gli eventuali diritti di terzi di cui alla clausola 8.2.

8.2. Nella misura in cui i Prodotti, i risultati dei Servizi o di merci o *deliverable* forniti all'Acquirente nell'ambito dei Servizi comprendano diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore concede all'Acquirente (e garantisce di avere il diritto di farlo) una licenza perpetua (o, almeno, per l'intera durata necessaria alla protezione legale dei suddetti diritti di proprietà intellettuale di terzi), interamente pagata per l'uso dei succitati Prodotti, Servizi, risultati, merci o *deliverable*, per qualsivoglia finalità e nel mondo intero (salvo diversamente concordato fra il Fornitore e l'Acquirente), senza ulteriori oneri. Ove siano necessarie ulteriori licenze o oneri extra, l'Acquirente ha facoltà di concordarne i termini direttamente con la terza parte e di trasferirli/addebitarli al Fornitore.

## 9. Registratori, continuità commerciale e audit

9.1. Il Fornitore deve mantenere registrazioni appropriate relativamente ai Prodotti/Servizi, per il periodo ragionevolmente richiesto dall'Acquirente in conformità con le leggi, le regolamentazioni e le normative vigenti. Il Fornitore deve consentire all'Acquirente, in ogni momento e dietro ragionevole preavviso, di accedere, verificare, copiare e sottoporre ad audit (in proprio o tramite terzi) (a) tutte le informazioni, la documentazione e le registrazioni relative ai Prodotti/Servizi e (b) la sede, le apparecchiature, le scorte, i metodi applicati e le prestazioni del Fornitore per finalità di preparazione, fabbricazione, confezionamento, stoccaggio, movimentazione e fornitura dei Prodotti/Servizi, (c) il rispetto, da parte del Fornitore e del suo personale, dei termini del Contratto, incluso - a titolo non esaustivo - il rispetto delle politiche HSE. Il Fornitore si impegna a collaborare appieno agli audit e a fare in modo che il proprio personale fornisca all'Acquirente tutta la ragionevole assistenza necessaria in qualunque indagine condotta dall'Acquirente e che si riferisca o riguardi l'Acquirente stesso, LYBGC e le loro collegate, i Prodotti/Servizi e/o il personale del Fornitore.

9.2. Il Fornitore deve (a) adottare ogni ragionevole precauzione e disporre sempre di sistemi di gestione degli incidenti e/o di ripristino in caso di disastro adeguati, conformi alle politiche di continuità commerciale e di gestione delle crisi dell'Acquirente, e a quest'ultimo comunicati di volta in volta, onde garantire che i Prodotti/Servizi continuino a essere prestati senza interruzioni o deroghe e comunque in conformità con il Contratto; (b) consentire all'Acquirente di verificare le disposizioni del Fornitore in materia di continuità commerciale e gestione delle crisi e di monitorare l'esecuzione; e (c) effettuare un back-up affidabile di tutti i dati forniti, utilizzati o generati in riferimento ai Prodotti/Servizi (relativamente a dati elettronici, criptati almeno con chiave a 256 bit) e altrimenti istituire e mantenere forme di protezione adeguate contro la distruzione o la perdita dei dati in possesso o sotto il controllo del Fornitore.

## 10. Durata e risoluzione

10.1. Il Contratto sarà valido fino alla scadenza della sua durata o al raggiungimento dei volumi specificati nel Contratto.

10.2. L'Acquirente ha facoltà di risolvere il Contratto anticipatamente, del tutto o in parte, senza che alcuna penale sia dovuta al Fornitore e senza ulteriori obblighi o responsabilità in capo all'Acquirente:

- (a) con preavviso di 10 giorni in caso di violazione grave da parte del Fornitore o di inadempimento di uno degli obblighi di cui alle clausole 5, 11.7, e 11.8;
- (b) in caso di violazione, da parte del Fornitore, di una delle disposizioni contrattuali, qualora egli non provveda a porvi rimedio entro il ragionevole periodo previsto nella diffida ad adempiere;
- (c) con preavviso scritto di 30 giorni laddove, per qualsiasi motivo, l'Acquirente chieda modifiche di una Specifica e il Fornitore non sia in grado di provvedere alla fornitura a condizioni di prezzo soddisfacenti almeno quanto quelle offerte da un fornitore alternativo;
- (d) con preavviso scritto al verificarsi di un evento di forza maggiore che interessi il Fornitore e

si protragga per oltre 20 giorni;

(e) per convenienza, con preavviso scritto di 30 giorni (a meno che la legislazione locale non imponga un termine di preavviso più lungo), a meno che il Prodotto ordinato sia un articolo con tempi di ordinazione prolungati;

(f) nella misura consentita dalla legge applicabile, con preavviso scritto nel caso in cui il Fornitore si trovi in stato di fallimento, insolvenza o amministrazione controllata, ovvero non sia in grado di saldare i propri debiti o possa essere soggetto ai succitati provvedimenti o a misure equivalenti;

(g) con preavviso scritto qualora il Fornitore cessi, o minacci di cessare, la propria attività;

(h) con preavviso scritto in caso di cambiamento di proprietà, controllo o gestione del Fornitore o

(i) con preavviso scritto qualora il Fornitore o il suo gruppo di appartenenza venda, ceda, trasferisca o altrimenti alieni la business unit o i beni che consentono di fornire i Prodotti/Servizi.

10.3. Alla risoluzione, il Fornitore consegnerà immediatamente la parte del Contratto già eseguita e continuerà a svolgere solo le attività necessarie a preservare e mantenere quanto già fatto e i materiali e le apparecchiature esistenti.

10.4. Ogni singolo Ordine d'acquisto in virtù del presente Contratto può essere cancellato anticipatamente dal Fornitore con preavviso scritto di 30 giorni qualora eventuali importi fatturati e dovuti in relazione a tale Ordine, che non sono contestati dall'Acquirente, non vengano pagati nei 60 giorni successivi alla data di scadenza prevista, a condizione che il preavviso specifichi chiaramente che il mancato saldo entro 30 giorni comporterà la cancellazione di quell'Ordine d'acquisto.

10.5. La scadenza o la risoluzione del Contratto (del tutto o in parte) non influiranno sulle clausole 5, 7, 8, 9.1, 10.5, 11 e 12, né sulle clausole valide e applicabili anche dopo la scadenza o la risoluzione.

## 11. Disposizioni varie

11.1. L'Acquirente può cedere il Contratto, del tutto o in parte, a un'altra società LYBGC o, in caso di acquisizione di un'attività alla quale il Contratto si riferisce, all'acquirente di tale attività. Nessuna parte potrà altrimenti cedere (neppure ai sensi di legge) o altrimenti trasferire il Contratto, del tutto o in parte, ovvero subappaltare doveri od obblighi contrattuali a terzi, senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Nel caso in cui al Fornitore sia accordato il permesso di cedere o altrimenti trasferire o subappaltare il Contratto, del tutto o in parte, egli dovrà garantire che i succitati terzi si impegnino a osservare appieno le condizioni contrattuali, restando inteso che il Fornitore rimarrà comunque responsabile dell'esecuzione del Contratto in conformità con le Specifiche e gli altri accordi contrattuali.

11.2. In relazione a ciascun pagamento al Fornitore l'Acquirente ha facoltà, in ogni momento e senza preavviso al Fornitore, di detrarre o compensare ogni eventuale somma già corrisposta al Fornitore o dovuta da quest'ultimo (o da una società del gruppo affiliata al Fornitore) all'Acquirente o altre passività del Fornitore (o di una società del gruppo affiliata al Fornitore) nei confronti dell'Acquirente.

11.3. Il ritardato o mancato esercizio di un diritto, un potere o un rimedio contrattuale da parte dell'Acquirente non sarà interpretato come rinuncia a tale diritto, potere o rimedio. Nessuna modifica o variazione del Contratto (o di una sua parte), né la rinuncia a un diritto, a un potere o a un rimedio contrattuale, produrranno effetti, salvo con il consenso scritto di ciascuna parte.

11.4. Il Fornitore è un appaltatore indipendente incaricato dall'Acquirente di fornire i Prodotti/Servizi. Nessuna clausola del Contratto designerà il Fornitore in qualità di legale rappresentante o agente dell'Acquirente (né istituirà un rapporto dipendente-datore di lavoro o una partnership con quest'ultimo) e il Fornitore non avrà il diritto o il potere di assumersi, creare o sostenere passività ovvero obblighi di sorta, espressi o impliciti, a nome, per conto e nei confronti dell'Acquirente.

11.5. Il Fornitore è e rimane il solo e unico responsabile del proprio personale e dei propri agenti e rappresentanti. Il Fornitore non è sollevato dalle responsabilità assunte per tali persone e gli obblighi che le riguardano non vengono trasferiti all'Acquirente, a LYBGC o alle loro collegate in virtù del Contratto. Nessun soggetto, ad esclusione delle parti contraenti, dei loro successori e aventi diritto e di LYBGC, ai quali il Contratto conferisce espressamente un beneficio, ha facoltà di far valere i suoi termini.

11.6. Qualora una parte, in conseguenza di un evento che sfugga al suo ragionevole controllo, non sia in grado di adempiere a tutti o parte dei propri obblighi contrattuali (inclusa l'incapacità, in relazione all'Acquirente, di ricevere, accettare o utilizzare i Prodotti e, in relazione al Fornitore, di fornire i Prodotti) ("**Evento di forza maggiore**"), la parte coinvolta in tale Evento di forza maggiore è sollevata dall'obbligo di adempiere fino a quando e nella misura in cui tale incapacità si protrarrà, a condizione che essa rispetti il disposto della presente clausola. La parte coinvolta in un Evento di forza maggiore è tenuta a darne comunicazione all'altra parte, non appena possibile, per iscritto. La parte colpita da un Evento di forza maggiore deve compiere ogni ragionevole sforzo per mitigarne gli effetti nel migliore dei modi. Guasti di attrezzature meccaniche, hardware, software e/o apparecchi di telecomunicazione, mancanza di corrente, modifiche delle leggi vigenti, mutamenti di condizioni economiche, costi e/o consegna di materie prime, scioperi e altre vertenze sindacali del personale o di rappresentanti del Fornitore (o di sue collegate o di loro rappresentanti) non sono considerati Eventi di forza maggiore del Fornitore.

11.7. Il Fornitore è tenuto a rispettare sempre, e a fare in modo che il proprio personale rispetti, tutte le vigenti leggi e le normative locali, provinciali, nazionali e internazionali in materia di sanzioni economiche, scambi, controlli su importazioni ed esportazioni nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in ogni altra giurisdizione competente o paese. Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare le leggi anti-corruzione vigenti, fra cui (a titolo non esaustivo) il *Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") statunitense, il *Bribery Act* britannico, la *Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("Convenzione OCSE"), la *Convention Against Corruption* delle Nazioni Unite ("Convenzione UN") e i divieti contro pagamenti illeciti a funzionari di governi non statunitensi e altri enti.

11.8. È nell'interesse di ambo le parti evitare conflitti di interessi in fase di stipula ed esecuzione del presente Contratto e in relazione ad esso. In riferimento al Contratto, il Fornitore, i suoi rappresentanti e i suoi agenti, nonché il suo personale, non devono (1) corrispondere all'Acquirente o a dipendenti/agenti di LYBGC omaggi o intrattenimenti di valore significativo, ovvero commissioni, provvigioni o ribassi, né (2) concludere accordi commerciali con l'Acquirente o a dipendenti/agenti di LYBGC. Gli impegni specificati nella presente clausola saranno aboliti solo con la previa approvazione scritta della dirigenza di LyondellBasell. Il Fornitore deve comunicare all'Acquirente i rapporti noti preesistenti (ad esempio familiari e

personali) fra i dipendenti del Fornitore e dell'Acquirente. Tale obbligo si applica solo ai rapporti fra dipendenti direttamente o indirettamente interessati alla stipula e/o all'esecuzione del presente Contratto.

11.9. Nel caso in cui, in virtù del Contratto, vi siano due o più Acquirenti, ciascuno di essi sarà responsabile dei propri acquisti, non essendo prevista alcuna responsabilità congiunta ai sensi del Contratto.

11.10. Qualora una clausola del Contratto, o una sua parte, sia o divenga illegale, nulla o inapplicabile ai sensi delle leggi di qualsivoglia giurisdizione, la le rimanenti clausole del Contratto, o le rimanenti parti di tale clausola, rimarranno comunque legittime, valide e applicabili.

11.11. Qualora il Contratto sia redatto in inglese, solo la versione in lingua inglese sarà definitiva e vincolante per le parti. La versione inglese prevarrà sulle sue traduzioni. Le parti possono concordare di utilizzare come lingua del Contratto, ovvero di allegare al Contratto (o parte di esso) una sua traduzione in lingua locale, in presenza di prescrizioni vincolanti che impongano di trattare nella lingua locale. In caso di conflitti fra la versione inglese e la versione in lingua locale del Contratto (o parte di esso), resta inteso fra le parti che prevarrà la versione inglese.

11.12. Tutte le comunicazioni da inoltrare ai sensi del Contratto saranno in forma scritta, con le modalità appresso specificate, e si riterrà che siano state debitamente trasmesse (a) nella data di consegna, se recapitate di persona, tramite corriere pagato anticipatamente o e-mail, o (b) 7 giorni dopo la spedizione, se inviate tramite posta prioritaria. Ai fini della presente clausola, si intendono escluse le festività pubbliche del paese nel quale la comunicazione è trasmessa. Salvo diversamente concordato nel Contratto, l'indirizzo di consegna di ciascuna parte è quello della sua sede legale (per la consegna di persona, tramite corriere o e-mail) ovvero l'indirizzo e-mail dell'account manager responsabile (per la consegna tramite e-mail).

11.13. Ai fini dei presenti GTC, "giorno/i" sta a significare giorno/i di calendario, salvo diversamente specificato.

11.14. Al Fornitore e/o al suo personale non è consentito di fare uso del nome delle società del gruppo LYB, nonché di utilizzare loghi, marchi e/o fotografie di beni delle società del gruppo LYB e/o delle strutture di quest'ultimo per finalità differenti dall'esecuzione del Contratto, a meno che l'Acquirente non lo autorizzi espressamente a farlo.

11.15. Entrambe le parti (i) si impegnano a svolgere le proprie attività in modo etico e sostenibile, in conformità agli standard Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) riconosciuti a livello internazionale, come definiti dai Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite ("Standard ESG"), e (ii) riconoscono di avere un codice di condotta conforme agli Standard ESG, disponibile sul proprio sito web, che ciascuna parte, la sua filiera e la sua catena di approvvigionamento sono tenute a rispettare.

Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà condividere la valutazione ESG ricevuta negli ultimi tre (3) anni ("Scorecard"), rilasciata da un ente di valutazione ESG ovvero auditor ESG accreditato a livello internazionale (ad esempio Ecovadis o altro ente equivalente accettabile per l'Acquirente). Se il Fornitore non dispone di una Scorecard, dovrà, su richiesta dell'Acquirente, sottoporsi a una valutazione o audit ESG ("Valutazione ESG") condotto da Ecovadis o da altro ente di valutazione ESG ovvero auditor ESG accreditato equivalente e accettabile per l'Acquirente. L'Acquirente e Fornitore concorderanno un piano di azioni correttive (CAP) nel caso in cui: (i) il Fornitore violi gli Standard ESG; oppure (ii) l'Acquirente nutra ragionevoli dubbi in merito al rispetto degli Standard ESG da parte del Fornitore, come desumibile dai risultati della Scorecard o dalla valutazione ESG condotta durante l'esecuzione del Contratto. Le spese relative a tali azioni correttive saranno a carico del Fornitore.

11.16. L'Acquirente può sospendere o risolvere il Contratto se, a suo ragionevole giudizio, il Fornitore non ha provveduto a sanare la violazione degli Standard ESG ovvero non ha eseguito il CAP.

11.17. Il Fornitore è tenuto a implementare e mantenere appropriate misure di cybersecurity e un programma scritto di sicurezza delle informazioni che includa controlli amministrativi, tecnici, organizzativi e fisici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, controlli che garantiscano la sicurezza degli accessi, protocolli di crittografia, firewall, applicazione di patch in conformità alle raccomandazioni del produttore, formazione del personale, test regolari dei processi di backup e ripristino in caso di incidente, software anti-malware aggiornato regolarmente, al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi informativi dell'Acquirente. In caso di incidente di sicurezza, ovvero in caso di compromissione, violazione o inefficacia delle suindicate misure di sicurezza che possano avere un impatto sui dati e/o sui sistemi dell'Acquirente ("Incidente"), il Fornitore è tenuto a fornire tempestiva comunicazione all'Acquirente per iscritto, entro 24 ore (o entro un periodo più breve previsto dalla legge) dal momento in cui viene a conoscenza dell'Incidente, fornendo piena collaborazione per l'esecuzione di qualsiasi successiva attività di indagine, di misure di contenimento e rimedi, che verranno di volta in volta indicati dall'Acquirente. Tale comunicazione da parte del Fornitore dovrà includere, come minimo e nella misura in cui siano note al Fornitore a seguito di una ragionevole indagine condotta in conformità alle procedure di risposta agli incidenti del Fornitore, tutte le informazioni relative (i) all'entità e alla natura dell'Incidente, compresi il tipo e il volume dei dati dell'Acquirente interessati e i sistemi coinvolti, (ii) ai rischi stimati e alle possibili conseguenze dell'Incidente per ciascuna parte e (iii) alle azioni investigative, correttive e di rimedio intraprese, pianificate o proposte dal Fornitore per prevenire, contenere, mitigare e sanare l'Incidente. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare tutti i requisiti e le obbligazioni stabiliti dalla normativa applicabile in relazione agli Incidenti.

11.18. Il Fornitore garantisce di essere certificato AEO e/o di aver comunque ottenuto un certificato CT-PAT ("Customs-Trade Partnership Against Terrorism") e si impegna a mantenere tale qualifica per l'intera durata del Contratto. Qualora il Fornitore non sia certificato AEO e/o non abbia ottenuto il certificato CT-PAT, il Fornitore si obbliga a prestare le attività contrattualmente previste conformemente ai requisiti AEO/CT-PAT vigenti e non metterà a rischio la certificazione AEO/CT-PAT dell'Acquirente e/o di qualsiasi LYBGC.

## 12. Legislazione applicabile e giurisdizione

Le parti convengono che il Contratto è disciplinato dalle leggi dell'Italia e deve essere interpretato in conformità con esse. Le corti competenti di Milano avrà giurisdizione esclusiva su tutte le controversie derivanti da o anche solo connesse al Contratto, ivi incluso il caso in cui due o più società acquirenti abbiano sede legale in paesi diversi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci non si applica al Contratto.

Le presenti clausole si applicano alla fornitura di Prodotti da parte del Fornitore.

1. I Prodotti saranno consegnati nel rispetto dei dettagli riportati nel Contratto, ovvero delle altre specifiche tecniche concordate, nonché, in caso di Prodotti standard comunemente o ripetutamente ordinati, in conformità con le Specifiche del Contratto che precede. Fra la proposta iniziale del Fornitore e il momento della consegna, il Fornitore non dovrà:

(a) modificare ingredienti o componenti (materiali di produzione e materie prime inclusi) utilizzati per produrre i Prodotti, specifiche, processi di fabbricazione, impianti approvati o modalità di consegna pattuite; o

(b) implementare modifiche che alterino i Prodotti in modo da renderli inaccettabili rispetto al processo tecnico di valutazione dell'Acquirente, anche laddove i Prodotti siano ancora conformi alla Specifica, senza fornire preavviso alcuno all'Acquirente e senza il suo previo consenso scritto. Tale comunicazione deve essere inviata in anticipo, onde concedere all'Acquirente l'opportunità di vagliare le modifiche proposte e valutarne i potenziali effetti prima dell'implementazione.

Il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente l'Acquirente per iscritto in caso di interruzioni, di qualsiasi genere, della fornitura dei Prodotti ordinati ripetutamente dal Fornitore e/o di modifiche sugli stessi, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il caso di modifiche delle Specifiche, della composizione o del processo di produzione dei Prodotti (incluse modifiche riguardanti il sito produttivo), modifiche nella formulazione dei Prodotti (ad esempio, una modifica a un diverso tipo di additivo con un numero CAS diverso), modifiche nell'uso di materiali, specifiche tecniche o funzioni, modifiche nei manuali o qualsiasi altra modifica che possa ragionevolmente comportare variazioni o influenzare il funzionamento dei Prodotti nell'ambito della produzione e nell'attrezzatura installata dell'Acquirente ("interruzione e/o la modifica dei Prodotti come sopra descritte sono denominate nel seguito **"Modifica del Prodotto"**). In tutti i casi sopra citati di Modifica del Prodotto, un campione del Prodotto dovrà essere prontamente fornito al referente tecnico nominato dall'Acquirente.

Resta inteso che, in caso di Modifica del Prodotto, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà continuare a fornire il Prodotto invariato (ovvero, realizzato secondo le Specifiche, prima dell'attuazione della Modifica del Prodotto) per un periodo di dodici (12) mesi con decorrenza a partire dalla data di notifica della Modifica del Prodotto. Nel caso in cui ciò non sia possibile per esigenze/motivi operativi al di fuori del controllo del Fornitore, quest'ultimo si impegna comunque ad offrire all'Acquirente l'opportunità di emettere un ultimo Ordine d'acquisto che il Fornitore non potrà rifiutare in nessun caso. L'Acquirente, in particolare, si riserva il diritto di emettere un Ordine d'acquisto avente ad oggetto il Prodotto invariato per una quantità massima sufficiente a coprire le esigenze di Prodotto dell'Acquirente per un periodo di dodici (12) mesi (fatto salvo ed impeggiato il diritto dell'Acquirente di emettere un Ordine d'acquisto per un quantitativo inferiore).

2. I termini di consegna specificati devono essere interpretati in conformità con la versione degli Incoterms in vigore alla data di emissione dell'Ordine d'acquisto; in assenza di un termine di consegna specifico, i Prodotti saranno consegnati su base DDP presso la sede dell'Acquirente indicata nell'Ordine d'acquisto. Il titolo viene trasferito all'Acquirente all'atto della consegna o, se anteriore, al pagamento del Prezzo. Il rischio viene trasferito all'Acquirente all'atto della consegna, ma comunque non prima del montaggio o dell'assemblaggio degli articoli consegnati, ove il montaggio o l'assemblaggio siano stati pattuiti per contratto. Qualora il rischio di perdita sia trasferito all'Acquirente presso il punto di consegna e il Fornitore non provveda alla consegna con le modalità o seguendo il percorso indicati dall'Acquirente, il Fornitore si impegna a rimborsare all'Acquirente ogni perdita diretta, ritardo o danno subiti da quest'ultimo. Il Fornitore deve sempre indicare il numero dell'Ordine d'acquisto e la descrizione del Prodotto sull'imballaggio estero delle merci e nei documenti di consegna. Ove sia richiesto dalle normative che regolano le esportazioni nazionali e/o dell'UE, il Fornitore è tenuto a indicare le classificazioni delle esportazioni e tutte le fatture e i documenti di consegna devono evidenziare la classificazione dei Prodotti, unitamente alle informazioni doganali pertinenti (Codice HS, paese di origine).

Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutta la documentazione necessaria per conformarsi alle procedure doganali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prove dell'origine. Nel caso in cui il Prodotto abbia un'origine preferenziale UE, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente una prova dell'origine preferenziale UE, ad esempio una dichiarazione preferenziale UE del fornitore. Il Fornitore deve inviare (a) una copia della prova originale dell'origine (preferenziale UE) per e-mail al contatto operativo dell'Acquirente entro e non oltre un (1) giorno lavorativo successivo al trasferimento del rischio e (b) la prova originale di origine (preferenziale UE) all'Acquirente il più presto possibile, ma non oltre quattordici (14) giorni di calendario dopo il trasferimento del rischio. La frase precedente non si applica nel caso in cui il Fornitore fornisca all'Acquirente, su richiesta dell'Acquirente, una Dichiarazione a Lungo Termine del Fornitore per prodotti aventi carattere originario (preferenziale UE) o una Singola Dichiarazione Doganale.

Nel caso in cui i Prodotti forniti dal Fornitore siano soggetti ad accisa, la fornitura verrà effettuata in regime di sospensione dei diritti di accisa ed il Fornitore si impegna sin d'ora a cooperare nonché ad adempiere a tutti gli obblighi (amministrativi) previsti dalla normativa applicabile in materia di accise e, più in generale, dalle norme applicabili in materia doganale e fiscale.

Salvo diversamente concordato, ciascuna consegna di Prodotti sarà accompagnata dal certificato di conformità del Fornitore, a conferma della conformità dei prodotti con le Specifiche.

Al momento della consegna dei Prodotti all'Acquirente, il Fornitore invierà alla divisione controllo qualità dell'Acquirente, presso la sede destinataria o ogni altra sede indicata dall'Acquirente, il certificato di analisi e ogni altra documentazione richiesta ai sensi delle leggi vigenti per ciascuna spedizione di Prodotti.

3. Il Fornitore deve: (a) fabbricare i Prodotti e conservarli solo in condizioni adeguate e appropriate (componenti e stock in corso di lavorazione inclusi); (b) preparare i Prodotti per la spedizione, per evitare danni, contaminazioni o deterioramenti dei medesimi e nel rispetto delle istruzioni dell'Acquirente; in mancanza di tali istruzioni, il Fornitore dovrebbe scegliere la modalità di spedizione più favorevole e adeguata; (c) usare imballaggi adeguati al Prodotto consegnato e alle modalità di trasporto prescelte e garantire che, alla ricezione da parte dell'Acquirente, l'imballaggio sia intatto e privo di danni (tutti i danni imputabili a difetti di imballaggio saranno addebitati al Fornitore, anche laddove l'Incoterms applicabile preveda altrimenti); (d) accertarsi

che, a prescindere dall'Incoterm, i Prodotti possano essere scaricati in sicurezza a destinazione; e (e) assumersi la responsabilità della rimozione e dello smaltimento, a proprie spese, di imballaggi, rifiuti e materiale eccedente. La presente clausola sarà valida anche dopo la scadenza o la risoluzione.

4. L'Acquirente ha facoltà di comunicare l'intenzione di esercitare i diritti contemplati alla clausola 3.2 dei GTC entro il periodo necessario all'Acquirente per essere ragionevolmente in grado di rilevare se i Prodotti sono difettosi (in considerazione della loro natura e dell'abitudine di ispezionare i Prodotti) entro 12 mesi dalla consegna o, se posteriore, fino all'uso. Qualora, alla consegna, i Prodotti siano palesemente e visivamente difettosi, l'Acquirente non potrà esercitare tali diritti dopo l'uso dei Prodotti. Fatti salvi i diritti dell'Acquirente, ogni singolo Fornitore dichiara di essere consapevole che, per l'Acquirente, ispezionare i Prodotti alla consegna non è una prassi adeguata, in quanto l'Acquirente fa affidamento sulle procedure di garanzia della qualità del Fornitore e nessun Acquirente ha comunque obbligo alcuno di farlo in virtù del Contratto, ai sensi di legge o altrimenti. La verifica preliminare o l'approvazione dei Prodotti alla consegna non precludono i diritti dell'Acquirente ai sensi della presente clausola e della clausola 3.2 dei GTC. I costi di rimozione, distruzione, stoccaggio e gli altri costi correlati a Prodotti difettosi sono a carico del Fornitore. Nel caso in cui il Prodotto sia coperto da garanzia, essa viene rinnovata automaticamente, per lo stesso periodo, per tutti i Prodotti/parti di Prodotti sostituiti, riparati o comunque modificati, a partire dalla data di commissioning.

5. Oltre alla clausola 11.6. dei GTC, qualora la fornitura di Prodotti da parte del Fornitore sia limitata in conseguenza di un Evento di forza maggiore, il Fornitore distribuirà i Prodotti disponibili fra i propri clienti, in maniera equa e ragionevole, e provvederà a compiere ogni sforzo per acquistare od ottenere Prodotti per l'Acquirente sul mercato aperto o da altri produttori o fornitori di Prodotti o da un'altra società del gruppo del Fornitore.

6. Alla scadenza del Contratto, l'Acquirente ha facoltà di mantenere la custodia/il possesso dei Prodotti nei limiti contemplati dalla legislazione vigente, a titolo di garanzia del pagamento di quanto egli possa rivendicare dal Fornitore. Qualora l'Acquirente non sia il proprietario dei Prodotti, egli dovrà acquisire un diritto di pegno sui medesimi, a titolo di garanzia del pagamento.

7. In caso di risoluzione di tutto o parte del Contratto, il Fornitore deve consentire l'uso delle PI preliminari proprie e delle sue collegate, nei limiti ragionevolmente necessari a consentire all'Acquirente o a LYBGC e ai rispettivi fornitori e collegate di fabbricare, utilizzare, modificare, incorporare, sviluppare o fornire i Prodotti.

8. Nessuna disposizione del Contratto comporterà il trasferimento a un Fornitore e nessun Fornitore avrà diritti (anche d'uso) su PI (tranne ai fini dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali) di proprietà di, o concesse in licenza da, LYBGC o sue collegate (PI relative ai Prodotti incluse) ("PI di LYB"). Nessun Fornitore deve compiere o omettere di compiere azioni (e, ove possano essere impediti, consentire atti da compiere o da evitare) tali da danneggiare o compromettere PI di LYB, facendo altresì in modo che nessuna delle sue collegate compia o ometta di compiere tali azioni.

9. In caso di forniture a paesi dello Spazio economico europeo, il Fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente il pieno soddisfacimento di tutti i propri obblighi ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ("REACH") (come all'occorrenza modificato), applicato da qualsivoglia legislazione nazionale vigente nello Spazio economico europeo e integrato da eventuali linee guida europee o nazionali, in qualità di produttore, importatore, utilizzatore a valle, distributore o fornitore, ovvero in altra veste, nell'ambito della catena di fornitura, e che sono state effettuate e ottenute tutte le pre-registrazioni, registrazioni e approvazioni previste dal REACH in riferimento alla fornitura dei Prodotti (e di loro sostanze) all'Acquirente e/o per l'uso dei Prodotti (e che tutte le succitate pre-registrazioni, registrazioni e approvazioni sono valide ed esistenti). Il Fornitore deve sempre fornire all'Acquirente la versione più aggiornata della scheda di sicurezza dei materiali, compilata in conformità con il REACH per ciascuno dei Prodotti forniti. Il Fornitore è tenuto a informare l'Acquirente, senza indugio e per iscritto, nel caso in cui i Prodotti, o qualunque delle sostanze che li compongono, siano o possano divenire soggetti a qualsivoglia restrizione, autorizzazione o condizione d'uso in virtù del REACH (nonché, onde fugare ogni dubbio, nel caso in cui i Prodotti, o qualunque delle sostanze che li compongono, siano o possano essere inclusi nel "Registro delle intenzioni" e/o nell'"elenco di sostanze candidate" dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e/o negli Allegati XIV o XVII del REACH. L'inadempimento di un obbligo contemplato nella presente clausola costituisce una violazione grave ai fini della clausola 10.2 (a) dei GTC.

10. Il Fornitore si impegna a mantenere scorte di parti di ricambio per i Prodotti consegnati, per un periodo di tempo ragionevole in considerazione delle prassi di settore, anche qualora la produzione dei Prodotti venga nel frattempo cessata. L'Acquirente, tuttavia, non sarà tenuto ad acquistare dette parti di ricambio. La vendita delle parti di ricambio avrà luogo ai prezzi di mercato pattuiti contestualmente alla vendita stessa.

11. Il Fornitore garantisce di essere in grado di mantenere i Prodotti consegnati per un periodo minimo di 5 anni dopo la consegna. Qualora l'Acquirente chieda al Fornitore di mantenere i Prodotti consegnati, le condizioni commerciali applicabili saranno pattuite fra il Fornitore e l'Acquirente in un contratto separato.

12. Fatti salvi i diritti dell'Acquirente, il Fornitore deve immediatamente informare l'Acquirente nel caso in cui egli venga a conoscenza di, o preveda circostanze che potrebbero comportare, un potenziale rischio per la sicurezza dei clienti, derivante dai Prodotti/Servizi (a prescindere dal fatto che il rischio insorga in conseguenza di Prodotti non conformi o per altro motivo).

In presenza di (i) circostanze che potrebbero comportare un potenziale rischio per la sicurezza dei clienti dell'Acquirente derivante dai Prodotti/Servizi (a prescindere dal fatto che il rischio insorga in conseguenza di Prodotti non conformi o per altro motivo) o di (ii) un richiamo o un ritiro volontario o imposto, o una misura analoga ("Richiamo") di qualunque Prodotto, il Fornitore deve:

(a) fornire all'Acquirente ragionevole assistenza nello sviluppo e nell'attuazione di una strategia coordinata, provvedendo a redigere rapporti e a comunicare con ogni agenzia, ente o autorità governativi ("Ente governativo"), comunicando altresì con i media, i clienti e la catena di fornitura, e monitorando ogni azione intrapresa nel merito;

(b) se del caso, e non appena possibile, trasmettere all'Acquirente un preavviso e dettagli completi relativamente a ogni azione che è tenuto per legge a intraprendere, incluse le comunicazioni con l'Ente governativo (e comprese le copie di tali comunicazioni). Il Fornitore deve tenere conto degli eventuali commenti di LYBGC.

Tranne nei limiti imposti per il soddisfacimento di qualsivoglia obbligo di legge, nessun Fornitore deve avviare intenzionalmente un Richiamo di prodotti LYBGC senza il previo consenso scritto di LYBGC, consenso che non potrà essere negato senza giustificato motivo. Fatta salva la

clausola 5.8 dei GTC, il Fornitore è responsabile e deve tutelare e tenere indenne ciascun Acquirente, LYBGC e le sue collegate da ogni perdita, danno, costo e spesa sostenuti o subiti in conseguenza del Richiamo di un prodotto che compaia i Prodotti, laddove tale Richiamo abbia luogo a causa di Prodotti/Servizi, tranne nel caso in cui sia imputabile a requisiti della Specifica dei Prodotti. La scadenza o la risoluzione del Contratto (totale o parziale) non influirà sulle disposizioni contemplate nel presente Articolo.

#### **Allegato B - Disposizioni specifiche applicabili in caso di fornitura di Servizi**

Il Fornitore dichiara, garantisce e conviene con l'Acquirente che:

1. Il Fornitore è tenuto a collaborare appieno e nei termini necessari con l'Acquirente, altre società LYBGC e il o i loro prestatori di servizi terzi, ove vi sia interazione o sovrapposizione fra i Servizi prestati dal Fornitore ai sensi del Contratto e i servizi forniti dall'Acquirente, da altre società LYBGC e il o i loro prestatori di servizi terzi.

2. Alla scadenza o alla risoluzione del Contratto (del tutto o in parte), per qualsivoglia ragione:

(a) il Fornitore è tenuto a prestare assistenza per il trasferimento dei Servizi forniti in virtù del Contratto a un nuovo fornitore, per il ragionevole periodo richiesto dall'Acquirente al fine di minimizzare ogni interruzione nella prestazione dei servizi e di garantire la continuità delle operazioni commerciali dell'Acquirente;

(b) il Fornitore è tenuto a cessare l'uso, per qualunque finalità, e a restituire all'Acquirente, nel formato scelto da quest'ultimo, su supporto esente da virus (ove pertinente), entro cinque (5) giorni dalla scadenza o dalla risoluzione, tutti i beni (nella loro forma definitiva o meno) e i dati (dati personali inclusi) appartenenti a LYBGC, nonché ogni altro prodotto acquistato dall'Acquirente e in possesso o sotto il controllo del Fornitore. In caso di risoluzione parziale del Contratto, tali obblighi si applicheranno solo ai beni di LYBGC appartenenti a LYBGC) e a ogni altro prodotto acquistato dall'Acquirente e in possesso o sotto il controllo del Fornitore, in relazione alla parte risolta del Contratto.

3. La presente clausola 3 si applica solo laddove i Servizi siano prestati presso le sedi LYBGC.

Il Fornitore deve fare in modo che le dichiarazioni scritte od orali e tutti i fatti relativi al Personale del Fornitore da quest'ultimo comunicati all'Acquirente siano e rimangano sostanzialmente corretti. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il Fornitore deve garantire che ciascun membro del proprio personale sia esaminato, anche prima di essere coinvolto nella prestazione dei Servizi o di avere accesso alle sedi o ai dati dell'Acquirente. L'Acquirente deve avere il diritto di chiedere al Fornitore di allontanare immediatamente il personale del Fornitore che, a opinione dell'Acquirente: (1) sia colpevole di cattiva condotta, (2) sia incompetente o negligente nell'adempimento dei suoi doveri, (3) non rispetti ogni legge applicabile e/o la o le politiche dell'Acquirente per la salute, la sicurezza e l'ambiente o continui a perseguire una condotta contraria a ogni legge applicabile e/o incompatibile con delle politiche dell'Acquirente o (4) la cui presenza sia altrimenti ritenuta indesiderabile dall'Acquirente. Nella misura ragionevolmente necessaria per il completamento dei Servizi, ogni persona rimossa in conformità con la presente clausola deve essere sostituita dal Fornitore, entro ventiquattro (24) ore, con un altro membro idoneo, qualificato e dotato di esperienza del personale del Fornitore. Resta espressamente convenuto che l'inadempimento di uno degli obblighi del Fornitore, di cui alla presente clausola 3 dell'Allegato B, costituirà una violazione grave ai sensi della clausola 10.2 (a) dei GTC.

4. Qualora i Servizi da prestare richiedano che il Fornitore e/o il suo personale accedano alle sedi dell'Acquirente, il Fornitore dichiara di avere ispezionato, o che gli è stata accordata l'opportunità di ispezionare, le strutture presso le quali egli presterà i Servizi, onde acquisire conoscenza di tutte le condizioni del sito.

5. Durante la prestazione dei Servizi a opera del Fornitore e per un periodo di un (1) anno dopo il completamento dei Servizi (il "Periodo di garanzia dei Servizi"), fatto salvo ogni periodo di garanzia più esteso, ai sensi di legge, applicabile alla vendita di merci, il Fornitore provvederà a riparare o sostituire, a sua cura e spesa, tutti i materiali, le lavorazioni o le progettazioni difettose, dei quali l'Acquirente dia comunicazione durante il Periodo di garanzia dei Servizi. Qualora il Fornitore non ponga rimedio a tali difetti entro un termine ragionevole, l'Acquirente avrà facoltà di procedere in proprio, nel qual caso il Fornitore si impegnerà a rimborsare all'Acquirente i costi da quest'ultimo sostenuti per la rettifica dei difetti. Il Fornitore si impegna a trasferire tutte le garanzie dei propri venditori all'Acquirente, senza che siano revocate le eventuali garanzie che il Fornitore abbia prodotto separatamente all'Acquirente.

6. L'Acquirente può chiedere al Fornitore di presentare resoconti regolari sullo stato di avanzamento dei Servizi.

7. Le seguenti disposizioni aggiuntive si applicano nel caso in cui i Servizi siano forniti in Italia

7.1. Il Fornitore applicherà tutte le misure di prevenzione e sicurezza necessarie, in conformità con ogni legge e normativa vigente in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, inclusi il Decreto Legislativo n. 81/2008 e il Decreto legislativo n. 152/2006, come successivamente modificati.

7.2. Oltre alla clausola 4.4 dei GTC, si conviene che il pagamento dei Servizi prestati dal Fornitore sarà eseguito a condizione che, per tali Servizi, il Fornitore abbia fatto pervenire all'Acquirente: (a) debita documentazione (incluso il "DURC"), attestante il pagamento di stipendi, contributi e premi assicurativi relativi ai dipendenti del Fornitore (e agli eventuali dipendenti dei subappaltatori), e (b) una dichiarazione firmata dai propri eventuali subappaltatori, attestante il pagamento di ogni somma dovuta dal Fornitore in relazione ai Servizi da loro prestati.

7.3. Oltre alla clausola 3 dell'Allegato B, le parti convengono che, nel caso dei Servizi prestati presso sedi LYBGC, (a) il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutta la documentazione richiesta dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (Allegato XVII), provando di possedere le competenze, le capacità e le qualifiche tecniche e professionali richieste per prestare i Servizi;

(b) l'Acquirente dovrà allegare all'Ordine d'acquisto informazioni dettagliate sui rischi specifici associati all'esecuzione dei Servizi, così come le azioni necessarie al fine di eliminare o ridurre tali rischi ("DUVRI"). Ogni singolo Ordine d'acquisto dovrà anche includere i costi specifici associati alle azioni finalizzate a eliminare/ridurre tali rischi.

7.4. In aggiunta alla clausola 11.7 il Fornitore accusa inoltre ricevuta del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Acquirente finalizzato al rispetto delle norme sulla responsabilità penale delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("MOC") e accetta di rispettarne pienamente i requisiti e le disposizioni.

#### **Allegato C - Disposizioni specifiche in caso di stima sui volumi acquistabili ovvero in caso di impegno di acquisto di quantità minima.**

1. Oltre alla clausola 2.2 dei GTC, si riterrà che il Fornitore abbia accettato un Ordine d'acquisto all'atto stesso della sua ricezione, a meno che egli non comunichi per iscritto - entro 3 giorni dalla ricezione di un Ordine d'acquisto - che tale ordine contempla un volume significativamente

superiore ai volumi previsti in conformità con il paragrafo 3 a seguire. In tal caso, il Fornitore sarà comunque tenuto a fornire il volume stimato, nella data prevista, e ad accordare priorità alla fornitura dei volumi eccedenti, fornendoli non appena possibile e informando l'Acquirente della data di fornitura.

2. Qualora la corrispondenza (e-mail e/o altra corrispondenza inclusi) specifichi un certo volume di Prodotti/Servizi che l'Acquirente deve acquistare, tale volume rappresenterà solo una stima non vincolante per l'Acquirente e non pregiudicherà l'entità dei volumi effettivamente acquistati ai sensi del Contratto, a meno che non sia espressamente indicato come vincolante nel Contratto.

3. L'Acquirente può inviare al Fornitore previsioni (regolari) del proprio fabbisogno, che hanno valore di stime non vincolanti e che hanno il mero intento di favorire il Fornitore nella programmazione della sua produzione e della consegna di Prodotti o prestazione di Servizi, senza riguardare i volumi effettivamente acquistati ai sensi del Contratto.

4. Qualora il Contratto contenga un impegno dell'Acquirente ad acquistare un volume fisso di Prodotti/Servizi ("**Quantità minima**"), i seguenti volumi di Prodotti/Servizi verranno conteggiati a titolo di Quantità minima:

(a) Prodotti/Servizi acquistati dall'Acquirente presso un fornitore alternativo, nelle circostanze indicate alle clausole 3.2 o 11.6 dei GTC o all'Allegato A, clausola 5;

(b) Prodotti/Servizi consegnati dal Fornitore in ritardo, dopo la scadenza del termine in cui l'Acquirente era tenuto ad acquistare la suddetta Quantità minima; e

(c) Prodotti/Servizi rifiutati dall'Acquirente in conformità con i termini del Contratto.

## **Luogo e data**

\_\_\_\_\_

Per accettazione delle disposizioni che precedono

\_\_\_\_\_

Fornitore

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice civile italiano, il Fornitore approva, espressamente e specificatamente, le seguenti disposizioni: 2 (Ordinazioni); 3 (Consegna, mancata esecuzione e indennizzo); 4 (Prezzo e pagamenti); 5 (Garanzie, dichiarazioni, impegni e indennizzi); 8 (Diritti di proprietà intellettuale); 10 (Durata e risoluzione); 11 (Disposizioni varie); 12 (Legislazione applicabile e giurisdizione), Allegato A, Allegato B, clausola 3.5.

\_\_\_\_\_

Fornitore

\_\_\_\_\_

Luogo e data